



Del. n. 126/2015/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella camera di consiglio del 14 maggio 2015

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Teresa BICA – Presidente

Cons. Andrea LIBERATI – componente relatore

Primo Ref. Marco DI MARCO – componente

PARERE

PROVINCIA DI ANCONA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la delibera 77/2013/PAR di questa Sezione regionale di controllo;

Vista la richiesta di parere della Provincia di Ancona pervenuta in data 15 aprile 2015 per il tramite del CAL;

UDITO il relatore cons. Andrea Liberati;

FATTO

In data 15 aprile 2015 è pervenuta una richiesta di parere della Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Il parere ha per oggetto l'interpretazione derivante dal combinato disposto dell'art. 84, D.lgs. n. 267/2000, del D.M. 4/8/2011 e dell'art. 6, comma 12, D.L. 78/2010.

La provincia evidenzia che ai Consiglieri provinciali eletti in seguito all'entrata

in vigore della L. n. 56/2014 la cui carica è gratuita, è stata prevista, a decorrere dalla data di insediamento dell'attuale legislatura avvenuta il giorno 13/10/2014, con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22/2015, una forma di ristoro per l'utilizzo del mezzo proprio stante le recenti e numerose pronunce di altre Sezioni di Controllo della Corte dei Conti.

La quantificazione del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio per accesso alla sede e di missione è pari al prezzo della benzina verde, rapportato ai chilometri di strada percorsi, ipotizzando una percorrenza media di 10 Km con un litro di benzina (pertanto il rimborso è pari a: numero Km percorsi/percorrenza media con un 1 litro di benzina x costo di 1 litro di benzina verde); si prevede, inoltre, il rimborso dell'importo per spese autostradali, di parcheggio e di eventuale custodia del veicolo effettivamente sostenute e documentate.

La tesi interpretativa dell'ente in merito alla disposizione di legge citata è che la previsione non di un rimborso, ma di forme di ristoro in caso di utilizzo del mezzo proprio pari ad una quota del prezzo della benzina verde, rapportato ai chilometri di strada percorsi, dell'importo per spese autostradali, di parcheggio e di eventuale custodia del veicolo effettivamente sostenute e documentate, non sia preclusa.

Precisa che il parere richiesto non riguarda provvedimenti già adottati dall'Amministrazione, in quanto non è stato ancora effettuato alcun rimborso per l'accesso alla sede e per le missioni istituzionali, all'indomani del 13/10/2014, data di insediamento del nuovo consiglio provinciale, a favore dei consiglieri provinciali eletti ai sensi della L. 56/2014.

Evidenzia, infine, che sulla materia risultano i seguenti pareri:

- Corte dei Conti, Sez. riunite 7 febbraio 2011, n. 8 e n. 9;
- Corte dei Conti, Sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 21;
- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, delibera n. 20 del 7 - 10 maggio 2012;
- Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, Delibera n. 4 del 30 gennaio - 2 febbraio 2012;
- Corte dei Conti, Sezione regionale per il Piemonte, Delibera n. 400/2013/SRCPIE/PAR del 19/11/2013.

**MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI
AMMISSIBILITA'**

Preliminarmente all'esame del merito occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in

materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formalizzata dal Presidente della Provincia che ai sensi dell'art. 50 del TUEL ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL secondo quanto stabilito con delibera n. 77 del 27 novembre 2013 di questa Sezione.

Sotto il profilo oggettivo, per come è formulata, la richiesta è ammissibile limitatamente al quesito astratto relativo alla corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 84, D.lgs. n. 267/2000, del D.M. 4/8/2011 e dell'art. 6, comma 12, D.L. 78/2010, mentre non può estendersi all'esame della concreta fattispecie disciplinata dall'atto amministrativo della Provincia, sia pure di portata generale, in quanto già emanato.

Diversamente la questione di cui si chiede l'interpretazione si tradurrebbe in una concreta valutazione di legittimità dell'atto amministrativo generale e non già nell'interpretazione di specifiche disposizioni normative.

NEL MERITO

L'art. 84, co. 1 del TUEL, prevede che "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

L'art. 84, co. 3, prevede che "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

In data 4 agosto 2011, in attuazione della nuova disciplina contenuta nell'art. 84, co. 1 e 2 del TUEL, è stato emanato il D.M. del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha stabilito che agli amministratori che si recano per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori dal Comune nel quale esercitano la loro funzione sono rimborsabili le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa e comunque nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali. Il d.l. n. 78 del 2010, art. 6, co. 12, ultimo periodo, ha stabilito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18

dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".

Le norme richiamate sopra ed il contratto collettivo dei dirigenti del comparto Regioni – Enti locali indicavano quale criterio di rimborso della spesa sostenuta in caso di missione utilizzando il mezzo proprio il riferimento al prezzo della benzina su base chilometrica, ma le stesse sono venute meno a seguito della disposizione citata.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti sono intervenute per chiarire l'ambito e le modalità di applicazione della nuova disciplina risultante dall'art. 6, co. 12 del d.l.n. 78 del 2010.

In un primo tempo hanno evidenziato che *"l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio"* (Corte dei conti, sez. riunite 7 febbraio 2011, n. 8 e n. 9).

Successivamente, hanno riconosciuto: *"... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto ..."* (Corte dei conti, sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 21).

In sostanza, ferma l'inapplicabilità delle norme richiamate dal co. 12, dell'art. 6 del d.l. n. 78, gli enti locali possono adottare specifici regolamenti che disciplinino la materia, a valere per i casi nei quali non vi sia la possibilità di ricorrere a mezzi pubblici o di proprietà dell'Ente, individuando un criterio di rimborso che tenga conto delle indicazioni risultanti dalla sopra citata deliberazione delle Sezioni riunite.

Le considerazioni svolte sopra sono valide anche in relazione alle spese di missione degli amministratori locali in virtù del rinvio operato dal citato art. 2 del D.M. 4 agosto 2011, poiché per il rimborso delle spese di viaggio essi sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti degli enti locali (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Lazio n. 4 del 30.01.2012; Campania n. 21 del 14.2.2013; Emilia-Romagna n. 208 del 16.4.2013; Piemonte n. 390 del 19.11.2013; Piemonte n. 400 del 19.11.2013).

.

Del resto, si deve rilevare che la gratuità dell'incarico non è di ostacolo ad una previsione in forza della quale si tiene indenne l'interessato da oneri connessi allo svolgimento dello stesso.

Conseguentemente, l'amministratore che intenda o debba avvalersi del mezzo proprio sarà abilitato a farlo qualora l'Ente regolamenti il rimborso, in analogia con quanto previsto per i dirigenti, sulla base dei principi e delle indicazioni risultanti dalle deliberazioni n. 8, 9 e 21 del 2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

La regolamentazione dell'Ente è necessaria sia in relazione alle spese di missione previste dal co. 1 dell'art. 84 del TUEL che a quelle di trasferta dalla propria abitazione riconoscibili in base al co. 3 dell'art. 84.

Alla questione deve quindi essere data soluzione conforme a quella affermata dalle Sezioni Riunite, secondo cui la soluzione concreta deve essere tale da non eludere il divieto e idonea a non *"pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.)"*.

Pertanto, *"si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro ... dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto"* (Sez. riun. 15 aprile 2011, n. 21).

Con riferimento al rimborso delle spese di parcheggio, come affermato dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo (del. 34/2015/PAR), alla luce di quanto risulta dal ricordato quadro ermeneutico, pur nel doveroso rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nel caso di utilizzo del mezzo comunale non vigono vincoli di finanza pubblica che escludano il rimborso delle spese di parcheggio (cfr. in termini Sezione Lombardia/496/2011/PAR). Va, al contrario, tendenzialmente escluso il rimborso dei costi di parcheggio per l'uso autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite, regolamentazioni interne all'ente che prevedano *"forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti"* esclusivamente *"per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione"* (cfr. Sezione Emilia-Romagna n. 208/2013/PAR).

Ne deriva che, ad avviso di questa Sezione, i quesiti posti dal Presidente della Provincia trovano risposta alla luce dei principi già affermati nella giurisprudenza di questa Corte.

P.Q.M.

il Collegio rende il parere nei termini indicati.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Provincia di Ancona e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 14 maggio 2015.

Il relatore

(Andrea Liberati)

Il Presidente

(Teresa Bica)

Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria